

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 30 aprile 1999

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 ottobre 1998, n. 5575.

Circolare attuativa del decreto legislativo n. 155/97, art. 3 e seguenti. Autocontrollo Pag. 5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 1998, n. 7961.

Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114. Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997. Approvazione bando di selezione per l'affidamento di una indagine di mercato sulle aree gravitazionali commerciali e relativo schema di convenzione Pag. 7

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 1999, n. 146.

Deliberazione Giunta regionale n. 5575 del 27 ottobre 1998. Pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio Pag. 10

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 1999, n. 151.

Usi civici, università agraria di Capena. Legittimazione di occupazione di terreno di demanio collettivo in favore delle ditte Barbelli Giovanni ed altri Pag. 11

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 1999, n. 156.

Usi civici, università agraria di Blera. Legittimazione di occupazione di terreno di demanio collettivo in favore della ditta Montini Giuseppe Pag. 12

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 1999, n. 233.

IPAB Arciconfraternita «Santa Caterina da Siena». Privatizzazione Pag. 13

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 1999, n. 234.

Associazioni e fondazioni legge regionale 2 dicembre 1983 n. 73. Associazione comunità di Capodareo di Roma. Approvazione modifiche statutarie Pag. 13

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 1999, n. 305.

Comune di Tivoli. Opere di disinquinamento delle acque di Villa d'Este. Ratifica delle decisioni della conferenza dei servizi del 16 settembre 1998. Approvazione della variante al P.R.G. del comune di Tivoli conseguente all'intervento Pag. 16

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 1999, n. 453.

Comune di Roma. Variante norme tecniche di attuazione del P.R.G. per il recupero urbanistico degli impianti sportivi sorti in contrasto con le disposizioni in materia urbanistica. Legge regionale 2 maggio 1990, n. 28, art. 15. Delibera consiliare n. 405 del 13 febbraio 1981. Reiezione ... Pag. 23

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 1999, n. 454.

Rettifica deliberazione Giunta regionale n. 7961 del 28 dicembre 1998 concernente: Decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998. Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997. Approvazione bando di selezione per l'affidamento di una indagine di mercato sulle aree gravitazionali commerciali e relativo schema di convenzione Pag. 26

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

- 2 FEB. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

ADDI' - 2 FEB. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GHASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
AKATI	Mabueh	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
ROMADONNA	Salvatore	"	MARRONI	Angelo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	MITA	Michele	"
FREDERICO	Maurizio	"	PIZZUTTI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione
..... ONISSIS

ASSENTI: CIOFFARELLI - MARRONI

DELIBERAZIONE N° 233

OGGETTO: IPAS Arciconfraternita "Santa Caterina da Siena".
Privatizzazione.



LA GIUNTA REGIONALE

- VISTA la legge 17 luglio 1890, n. 6972, recante norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- VISTO il regio Decreto 5 febbraio 1891, n. 99, concernente l'approvazione dei regolamenti per l'esecuzione della legge sulle Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale;
- VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616 per il trasferimento e le deleghe delle funzioni amministrative dello Stato;
- VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 396 del 7.4.88 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 38 della Costituzione, dell'art. 1 della legge 17.7.1890, n. 6972, recante norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali ed infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tutti i requisiti di una istituzione privata
- RITENUTO peraltro, che nella predetta sentenza la Corte Costituzionale ha espressamente osservato che, pur in mancanza di una apposita normativa, appare possibile procedere all'accertamento della sussistenza dei requisiti di istituzione privata delle IPAB regionali ed infraregionali seguendo la via amministrativa, sulla base dell'esercizio dei poteri di cui sono titolari sia l'amministrazione statale che quella regionale in tema di riconoscimento, trasformazione ed estinzione delle persone giuridiche private;
- VISTO il D.P.C.M. 16.2.1990 recante direttive alle Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale;
- VISTA la propria deliberazione n. 758 del 24.2.1997, modificata con successiva deliberazione n. 780 del 17.2.1998 con cui è stata data attuazione al predetto D.P.C.M. 1990;
- VISTA l'istanza del 2 luglio 1998 con la quale il presidente dell'IPAB, "Arciconfraternita Santa Caterina da Siena", in esecuzione della deliberazione della Congregazione Generale n. 2 del 3 maggio 1998, chiede che venga riconosciuta all'IPAB medesima la personalità giuridica di diritto privato, a termini dell'art. 1 commi 3 e 4, in quanto istituzione a carattere associativo;
- ESAMINATA la documentazione allegata all'istanza ed, in particolare, lo statuto dell'IPAB, approvato con R.D. 17 marzo 1907 e modificato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1684 del 27 aprile 1994 nonché la relazione storica



sull'istituzione da cui si rileva che nei riguardi della stessa ricorrono i requisiti previsti dal DPCM 1990 e citati dal presidente dell'IPAB;

ATTESO che gli scopi dell'ente, quale risultano dallo statuto, consistono prevalentemente nell'esercizio di opere di mutua carità, di assistenza materiale e morale tra i confratelli in caso di infermità e di morte e l'esercizio in comune tra i confratelli di talune pratiche religiose ed il culto della chiesa nazionale di Santa Caterina da Siena;

CONSIDERATO che il patrimonio dell'IPAB è costituito da beni immobili da censi e canoni per l'ammontare complessivo di un miliardo e cinquecentoventitre milioni;

CONSIDERATO che i predetti beni immobili, trattandosi di beni di una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, sono automaticamente sottoposti al vincolo di cui all'art. 4 della legge 1 giugno 1939 n. 1089;

CONSIDERATO che il Comune di Roma non ha espresso entro i 60 giorni previsti dalla deliberazione di Giunta Regionale 758 del 21.2.1997, il parere circa l'esistenza dei requisiti evidenziati dall'IPAB per ottenere la privatizzazione e che, pertanto, si deve ritenere che il medesimo consenta alla concessione della richiesta privatizzazione;

VISTA la relazione dell'ufficio in data 21.12.1996;

RITENUTO di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato all'IPAB in questione;

VISTA la legge 127 del 15.5.1997;

Su proposta dell'Assessore ai Rapporti e Relazioni Istituzionali ad interim:

DELIBERA

di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato dell'IPAB Arciconfraternita Santa Caterina da Siena di Roma, con i vincoli di legge di cui alle premesse..

La presente deliberazione, munita degli estremi di esecutività, verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e trasmessa all'ente interessato, al Ministero per i beni Culturali e Ambientali - Ufficio centrale per i beni ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici ed alla Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Roma.
La deliberazione in parola non è soggetta a controllo a termini della legge n. 15.5.1997 n. 127.

25 FEB. 1999

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE



VEN. ARCICONFRATERNITA
DI S. CATERINA DA SIENA
VIA MONSERRATO, 111
00186 ROMA

Prot. N. 1713

Spett.le
UFFICIO ENTI PRIVATI
ASSESSORATO RAPPORTO RELAZIONI ISTITUZIONALI
Via del Caravaggio, 99
00147 ROMA

e p.c.

Spett.le UFFICIO IPAB
Via del Caravaggio, 99
00147 ROMA

*22/7/93
P. C. C.
P. C. C.*

22 LUG. 1993
1347

Si trasmette la documentazione con la quale si richiede il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.p.c.m. del 16/2/90.

Allegati:

1. Delibera della Congregazione Generale, *annullata* al CORECO e pubblicata all'Albo Pretorio;
2. Elenco del personale alle dipendenze;
3. Situazione del Patrimonio e certificati catastali;
4. Ultimo rendiconto del 1997 approvato dal CORECO;
5. Statuto approvato dalla Congregazione Generale dell'Arciconfraternita nell'adunanza del 5/8/1906, sancito con regio decreto del 17/3/1907 e successive modifiche;
6. Contenzioso fiscale in corso.

Roma, 2 luglio 1993

(Padre Latino Muzzi)

IL PRIMICERIO

Rappresentante Legale

Padre Muzzi



*P. C. C.
P. C. C.*

VEN. ARCICONFRATERNITA
SANTA CATERINA DA SIENA
ROMA - VIA MONSERRATO, 111

ESTRATTO

DEL VERBALE DELL'ADUNANZA DELLA CONGREGAZIONE GENERALE

L'anno 1998, addì 3 del mese di maggio alle ore 11

in Roma, nella sede del Pio Sodalizio

in seguito a convocazione, sono intervenuti i Signori

Padre Latino MUZZI - PRIMICERIO

e, personalmente : NOCI I.-DEL ZONZO-NOCI M.-BACCHESCHI-BRUSCHELLI S.
BARDI A.R.-BRUSCHELLI M.R.-VAGAGGINI-FILIPPI-BECATTI A.-BECATTI R.
BECATTI I.-BECATTI C.-ZALAFFI Z.-AMICUCCI-PAGLIARA-BOCCARDI-BATANI C.
BATANI G.-BARBINI G.

nonché, per delega : MASSERIZI-don GENONI-BALDI M.-MINUCCI G.-CARRARETTO-
LENCONI-BOSNIAK A.M.-BOSNIAK M.R.-BOSNIAK M.L.-BOSNIAK P.G.-BOSNIAK M.G.
ZALAFFI L.-ZALAFFI O.-Padre BELI-PARENTI M.-PARENTI T.-PARENTI A.-LENZI G.
con l'assistenza del segretario rag.V.FARAGO'

Assenti:

Riconosciuta la validità della riunione, letto ed approvato il verbale dell'adunanza precedente, si passa alla discussione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO
(omissis)

*per
Oliviero*

N. 2) 2 (3) TRASFORMAZIONE DELL'ARCICONFRATERNITA IN ASSOCIAZIONE
CON PERSONALITA' GIURIDICA PRIVATA RICONOSCIUTA.



(1) Del Consiglio di amministrazione
(2) Numero dell'ordine del giorno.
(3) Argomento.

1998
CONGREGAZIONE GENERALE

Il Governatore introduce la discussione sulla opportunità della trasformazione in oggetto richiamandosi ai precedenti numerosi dibattiti tenuti sulla materia e all'approfondimento effettuato dal Confratello PAGLIARA; si é pervenuti alle seguenti conclusioni :

- a)- in effetti non si tratta di vera e propria trasformazione, ma di ritorno al precedente status di persona giuridica privata, voluta dai fondatori nel lontano 1500 e perfezionatasi in tal senso nel corso dei secoli;
- b)- che la personalità giuridica privata consente di perseguire meglio i fini istituzionali storici della conservazione e del miglioramento del patrimonio religioso, artistico, culturale e delle tradizioni, nonché quello mobiliare e immobiliare;
- c)- che le esigenze del nuovo stato sociale esigono uno snellimento burocratico, non potendosi più l'assistenza e la beneficenza limitarsi alle erogazioni sporadiche, ma dovendosi invece esprimere con adeguati coinvolgimenti delle persone e delle varie attività di volontariato e
- d)- che con il "riconoscimento giuridico" viene assicurata pari garanzia per la "persona giuridica" nei confronti di una oculata amministrazione e per gli amministratori nella loro responsabilità verso terzi.

Dopo ampia discussione, la Congregazione, all'unanimità, delibera

la trasformazione dell'Arciconfraternita da Ente di pubblica assistenza e beneficenza in Associazione con personalità giuridica privata riconosciuta e dà mandato al Consiglio di amministrazione di provvedere nelle forme e nel contenuto alla formulazione della relativa domanda da presentare nelle sedi competenti con adeguata documentazione, avvalendosi dell'assistenza e consulenza dello Studio Ruggeri/Conti.

Alle ore12..... terminata la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Primicerio dichiara sciolta l'adunanza.

Roma addì 3 maggio 1998

I CONSIGLIERI

.....
.....
.....
.....
.....

Per copia conforme



IL PRIMICERIO

..... Padre Latino RUZZI

IL SEGRETARIO

.....



STATUTO

TITOLO I

NATURA E SCOPO DELL'ARCICONFRATERNITA

Articolo I

La Venerabile Arciconfraternita di Santa Caterina da Siena, già Compagnia della Nazione Senese, in Roma, è una istituzione pubblica di beneficenza e di culto, avente sede presso la Chiesa nazionale di Santa Caterina da Siena in Via Giulia.

Articolo II

Possono far parte dell'Arciconfraternita i nazionali senesi, di ambedue i sessi, cattolici, maggiorenni, residenti in Roma; intendendosi per "nazionali senesi" i nati in Siena, o in qualsiasi luogo che abbia un tempo appartenuto al suo antico Stato, o che appartenga oggi alle province di Siena e di Grosseto, gli oriundi dei luoghi suddetti, fino alla terza generazione inclusa, e coloro che godono della cittadinanza senese.

Non possono far parte dell'Arciconfraternita coloro che abbiano subito condanna a una pena restrittiva della libertà personale o alla interdizione dai pubblici uffici, finché non abbiano ottenuto la riabilitazione, e le persone di notoria cattiva condotta.

Cessano di far parte del pio sodalizio, e dovranno essere radiati o espulsi, coloro per i quali venga a mancare uno dei requisiti di cui ai precedenti capoversi.

Articolo III

L'Arciconfraternita ha per scopo :

1° L'esercizio di opere di mutua carità ed assistenza materiale o morale tra i confratelli, specialmente in caso di infermità o di morte;

2° L'esercizio in comune, tra i confratelli, di talu-



P. Del G...

ne pratiche religiose, e il culto della Chiesa Nazionale di Santa Caterina;

3° l'amministrazione delle fondazioni di beneficenza affidatele, e la erogazione delle loro rendite in conformità del presente statuto, delle leggi e dei regolamenti;

4° il coltivare le tradizioni che furono proprie della Compagnia della Nazione Senese, contribuendo a mantenere viva la cultura in Roma.

Articolo IV

Per l'adempimento dei propri fini, l'Arciconfraternita dispone dei redditi che derivano, secondo i propri inventari, bilanci e conti, dal patrimonio immobiliare e mobiliare posseduto in Roma, Via Monserrato nn.109 e 111 e in Via in Caterina n.89, costituitosi nel tempo anche utilizzando i lasciti dotativi e i pii lasciti di culto riportati nell'articolo IV dello Statuto del 1906.

TITOLO II

COSTITUZIONE E GOVERNO DELL'ARCICONFRATERNITA

Articolo V

L'Arciconfraternita é retta e governata dalla Congregazione generale, dal Consiglio di amministrazione, dalla Commissione esecutiva e rappresentata dal Primicerio, nei modi prescritti dal presente statuto e dal regolamento.

Articolo VI

La Congregazione generale si compone di tutti i confratelli e di tutte le consorelle che vi possono partecipare personalmente o per delega, tenendo presente che non sono ammesse più di due deleghe a persona.



*17 c c
see form*

Si raduna sotto la presidenza del Primicerio o di chi ne fa le veci, a cui spetta di convocarla, ordinariamente una volta l'anno, in maggio, straordinariamente ogni qualvolta il Primicerio lo reputi opportuno, e a richiesta di almeno dieci consociati.

Per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento della maggioranza dei consociati iscritti; non raggiungendosi questo numero, potrà essere convocata per la seconda volta in un giorno diverso; in tal caso le deliberazioni saranno valide con la presenza di almeno un quinto degli iscritti.

Articolo VII

Spetta alla Congregazione generale :

1° la elezione del Primicerio, di due sindaci e di otto consiglieri;

2° la decisione in grado di appello circa l'eventuale espulsione dei confratelli e delle consorelle;

3° l'approvazione di ogni atto concernente l'aumento, la diminuzione o la trasformazione dello stato patrimoniale dell'Arciconfraternita, compresa l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;

4° l'approvazione di ogni riforma del presente statuto.

Dovrà essere presentata, nella Congregazione ordinaria del mese di maggio, una relazione particolareggiata sull'andamento morale, amministrativo e finanziario del pio sodalizio, durante l'anno antecedente.

Articolo VIII

Il Consiglio di amministrazione si compone :

- a) del Primicerio;
- b) di dieci consiglieri, otto dei quali eletti dalla Congregazione generale e due, rispettivamente, dai Consigli provinciali di Siena e di Grosseto;
- c) di due sindaci.

Si raduna, sotto la presidenza del Primicerio o di chi ne fa le veci, a cui spetta di convocarlo, ordinariamente una volta ogni due mesi, straordinariamente ogni



P. P. P. P.
De Loren

qualvolta il Primicerio lo reputi opportuno, o a richiesta di almeno quattro dei suoi componenti, o dei sindaci.

Perché il Consiglio di amministrazione sia validamente costituito, è necessario l'intervento della maggioranza dei suoi membri che decidono a maggioranza assoluta.

Articolo IX

Spetta al Consiglio di amministrazione :

1° eleggere fra i propri membri (salvo quanto è disposto al capoverso dell'articolo XIX del presente statuto) il governatore, il provveditore e due assessori.

2° deliberare circa l'ammissione, la radiazione e la espulsione dei consociati, salvo, in caso di espulsione, il diritto di appello alla Congregazione generale;

3° dichiarare la decadenza dei propri membri;

4° deliberare circa la nomina, il licenziamento o la sospensione degli ufficiali stipendiati, e circa le altre materie attinenti all'amministrazione del pio Sodalizio, che gli saranno sottoposte dal Primicerio o da chi ne fa le veci;

5° deliberare il bilancio preventivo e le spese straordinarie non previste in bilancio; sul conto finanziario e sul conto consuntivo dell'Arciconfraternita;

6° provvedere annualmente al conferimento di un attestato secondo quanto disposto dall'art. 24 e 25 del presente statuto, e stabilire le norme circa la erogazione dei redditi, per gli altri scopi del pio sodalizio;

7° autorizzare il Primicerio o il Governatore a stare in giudizio nell'interesse dell'Arciconfraternita;

8° deliberare circa le riforme dei regolamenti interni dell'Arciconfraternita.

Articolo X

La Commissione esecutiva si compone del governatore, che la convoca e la presiede, e dei due assessori. Potrà intervenire il provveditore, con voto consultivo.

Spetta alla Commissione esecutiva : preparare le ma-



Del
per

terio che dovranno essere portate davanti alla Congregazione generale o al Consiglio, curare che vengano eseguite le loro deliberazioni, provvedere, in quanto non sia di competenza del Consiglio, alla gestione ordinaria dell'Arciconfraternita e all'adempimento dei suoi fini.

Nei casi urgenti spetta alla Commissione esecutiva prendere anche quei provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio, a cui dovrà essere richiesta nel termine più breve possibile la ratifica.

Articolo XI

La Congregazione generale e il Consiglio di amministrazione deliberano a scrutinio segreto, ogni qualvolta si tratti di provvedimenti concernenti persone singole, o due dei presenti lo richiedano.

Si intenderanno approvate le proposte che abbiano conseguito la maggioranza assoluta dei voti favorevoli tra gli intervenuti. In caso di parità di voti favorevoli e contrari, la votazione si dovrà ripetere, dando facoltà al Primicerio o a chi ne fa le veci di deporre due voti.

Nelle votazioni per la nomina dei membri del Consiglio e della Commissione esecutiva, si intenderanno eletti quei candidati che abbiano conseguito la maggioranza assoluta dei voti, espressi direttamente o per delega. Non compendosi la elezione in un primo scrutinio, si procederà ad una votazione di ballottaggio tra coloro che abbiano raggiunto lo stesso o un maggior numero di voti, e rimarrà senz'altro eletto chi in questa seconda votazione abbia conseguito un numero di voti maggiore in confronto a ciascuno degli altri, e in caso di parità il più anziano come consociato.

Articolo XII

Tutti i membri dell'Arciconfraternita sono eleggibili agli uffici, salvo le disposizioni degli articoli 11 della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, XV e XIX del presente statuto.

Il membro in carica per il quale si avveri una delle incompatibilità previste in questo articolo decade dal proprio ufficio.



ARTICOLO XIII

Questo ufficio può essere conferito a chi non faccia parte dell'Arciconfraternita, salvo quanto ai due consiglieri nominati dai presidenti dei Consigli provinciali di Siena e di Grosseto, che possono essere scelti anche al di fuori di essa, purché abbiano i requisiti prescritti dall'articolo II del presente statuto; gli eletti saranno in tal caso, prima di assumere il proprio ufficio, ascritti senz'altro all'Arciconfraternita.

Articolo XIV

I membri del Consiglio di amministrazione, eletti dalla Congregazione Generale, e i Sindaci durano in carica un triennio, e possono essere rieletti.

I consiglieri nominati in rappresentanza dei Consigli Provinciali di Siena e Grosseto durano in carica un triennio e possono essere confermati da parte delle rispettive Amministrazioni Provinciali.

Decadono dal proprio ufficio coloro che, per tre volte consecutive, mancano di intervenire alle adunanze senza giustificato motivo.

I membri della Commissione esecutiva durano in carica tre anni, e possono essere riconfermati fino a che continuano a far parte del Consiglio.

Gli eletti ad un ufficio rimasto vacante per qualsiasi motivo diverso dalla scadenza normale, restano in carica per il tempo che vi sarebbero rimasti coloro in sostituzione dei quali furono nominati.

Articolo XV

Il Primicerio rappresenta l'Arciconfraternita, esercita una alta sorveglianza sull'andamento del pio sodalizio, convoca e presiede le adunanze della Congregazione e del Consiglio, e può intervenire a quelle della Commissione esecutiva.

È sempre un prelato, ed è eletto a vita dalla Congregazione generale.



Handwritten signature or initials.

- 9 -
Articolo XVI

Il Governatore dirige l'amministrazione dell'Arciconfraternita; tiene la corrispondenza, firma i mandati di pagamento, sorveglia l'adempimento regolare delle rispettive incombenze da parte degli ufficiali stipendiati e l'osservanza delle prescrizioni del presente statuto e dei regolamenti; supplisce il Primicerio, in caso di sua mancanza od assenza, convoca e presiede la Commissione esecutiva, e fa sì che siano puntualmente eseguite le deliberazioni relative alla gestione del pio sodalizio.

Articolo XVII

Gli assessori coadiuvano il governatore nell'esercizio delle sue funzioni e lo surrogano per ordine di anzianità, in caso di mancanza o di assenza; sottoscrivono a turno i mandati di pagamento e adempiono gli incarichi speciali loro affidati dal Consiglio o dalla Commissione esecutiva.

Articolo XVIII

Il provveditore cura la custodia, la conservazione e il miglioramento di tutto ciò che forma la proprietà mobiliare e immobiliare dell'Arciconfraternita; ordina, nei limiti stabiliti dal bilancio, d'accordo con la Commissione esecutiva, le spese e i lavori occorrenti a tale scopo, ne veglia e ne verifica l'esecuzione.

In caso di sua mancanza od assenza, la Commissione esecutiva provvede per la gestione temporanea dell'ufficio.

Articolo XIX

I sindaci sorvegliano l'amministrazione finanziaria dell'Arciconfraternita; esaminano il bilancio e i conti prima che siano sottoposti al Consiglio e ne fanno a questo speciale relazione; vigilano sulla compilazione regolare dei libretti di contabilità e sullo stato di cassa; presentano annualmente alla Congregazione generale una relazione particolareggiata circa l'andamento finanziario dell'Arciconfraternita.

I sindaci non possono ricevere dal Consiglio altra carica o incombenza attinente al pio sodalizio.



Handwritten signature

Articolo XX

Tutti uffici del Consiglio di amministrazione e della Commissione esecutiva sono gratuiti. Nessun compenso può essere conferito a titolo di onorario, salvo il rimborso delle eventuali spese incorse, ad alcuno dei loro membri, per l'adempimento degli incarichi affidati loro nell'interesse dell'Arciconfraternita.

Articolo XXI

Il regolamento stabilisce il numero, le attribuzioni, i diritti e i doveri degli ufficiali stipendiati dell'Arciconfraternita e le altre norme necessarie per l'attuazione di quelle contenute in questo titolo.

TITOLO III

ADEMPIMENTO DEI FINI DELL'ARCICONFRATERNITA

Articolo XXII

I confratelli e le consorelle concorreranno, per quanto possibile, all'adempimento dei fini di mutua carità ed assistenza, e all'esercizio in comune delle pratiche religiose, di cui all'articolo III, nn.1 e 2, del presente statuto.

Articolo XXIII

A ricordo dell'istituto del sussidio dotale previsto negli articoli XXIII, XXIV, XXV, XXVI e XXVII dello statuto del 1906 (riportato in appendice) il Consiglio di amministrazione può deliberare ogni anno il conferimento di una medaglia ai membri dell'Arciconfraternita che abbiano contratto matrimonio religioso.

Le medaglie saranno consegnate in occasione dei festeggiamenti in onore di S. Caterina da Siena che si svolgono nella sede della stessa Arciconfraternita.



Articolo XXIV

I redditi annui destinati alle finalità sociali possono essere utilizzati soltanto a favore di coloro che godano della nazionalità senese nei modi prescritti all'art. II del presente statuto, residenti in Roma.

Articolo XXV

L'Arciconfraternita provvede all'adempimento degli oneri di culto che gravano il suo patrimonio, al mantenimento e decoro della Chiesa nazionale di Santa Caterina da Siena in Via Giulia.

Articolo XXVI

Il regolamento stabilisce i criteri e le cautele più opportune per il conferimento dei vari sussidi e dei premi, e le altre norme necessarie per l'attuazione di quelle contenute in questo titolo.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE



Articolo XXVII

Per ogni altra materia non contemplata dal presente statuto, si osserveranno le disposizioni delle leggi 17 luglio 1890 e 18 luglio 1904 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza e i regolamenti relativi e di tutta la successiva normativa in materia.

Articolo XXVIII

Il presente statuto e il regolamento di cui agli articoli XXI e XXVI entreranno in vigore quattro mesi dopo la loro approvazione definitiva.

Articolo XXIX

I membri nazionali iscritti al pio sodalizio, fino al giorno in cui questo statuto entrerà in vigore, continueranno a farne parte, quando anche non abbiano il requisito di nazionalità nei gradi prescritti all'art. II dello statuto medesimo.

*h c r
Dez/12*

VEN. ARCICONFRATERNITA
DI S. CATERINA DA SIENA
VIA S. PIETRO, 111
00185 ROMA

RELAZIONE SULLE ORIGINI E SULL'ATTIVITA'
DELL'ARCICONFRATERNITA DI S. CATERINA DA SIENA

Le origini dell'Arciconfraternita di S. Caterina da Siena risalgono circa ai primi anni del XVI secolo, quando alcuni cittadini senesi dimoranti in Roma, nei pressi ove attualmente sorge la Chiesa nazionale di S. Caterina da Siena, pensarono ed attuarono il nobile disegno di costituirsi in società, la quale desse loro agio di aiutarsi scambievolmente coll'opera e col consiglio, nei loro bisogni spirituali e temporali, e di adempiere i propri doveri religiosi.

Il Pio Sodalizio si costituì col nome di "Compagnia della Nazione Senese", sotto il patrocinio della eccelsa Santa Caterina da Siena, presso la tomba della quale i novelli congregati solevano in principio radunarsi; ma per meglio raggiungere gli scopi dell'associazione, fu loro prima cura di acquistare alcuni stabili e di erigersi una chiesa e un oratorio; il che venne loro fatto, circa il 1526, col mezzo di generose contribuzioni da parte dei più facoltosi e caritatevoli fratelli. Il patrimonio, dapprima ristretto, della Compagnia presto si accrebbe per liberalità dei più testatori, che la fecero eredi di lasciti, il reddito dei quali doveva essere erogato a scopi diversi, che possono però ridursi a due principali:

- 1)- opere di beneficenza, ed in specie sussidi dotati alle fanciulle nazionali senesi residenti in Roma, e sussidi caritatevoli agli infermi e indigenti senese;
- 2)- opere di culto, ed in specie celebrazione di messe, per soddisfazione di obblighi inerenti ai pii legati.

La Compagnia fu dal Pontefice Clemente XII elevata al grado di Arciconfraternita nell'anno 1736, e attraverso varie vicende si mantenne, come tuttora si mantiene, con questo titolo, nella sua antica sede (tra la Via Giulia e la Via di Monserrato), secondo le istituzioni, di volta in volta modificate e adattate alle diverse contingenze.

I più antichi e semplici ordinamenti del pio sodalizio, stabiliti fin dal 1513, furono infatti a più riprese ampliati e corretti; l'ultima redazione, approvata solennemente dal Pontefice Benedetto XIV (seguita però anch'essa da numerosi decreti, che ne interpretarono e completarono le disposizioni) risale al 1744.



P. C. C. Dell'Arciconfraternita

Nel 1906, volendo gli amministratori uniformare meglio l'istituzione loro affidata alle esigenze delle leggi e dei tempi, discostandosi il meno possibile dagli antichi ordinamenti, dalle tavole di fondazione e dalle tradizioni del luogo pio, fu per loro iniziativa - con l'approvazione di tutti i confratelli e delle varie autorità preposte al pio sodalizio - sentito il parere delle legittime rappresentanze degli enti interessati al buon andamento di esso, deliberato di ridurne gli Statuti nella nuova forma, che tutt'oggi è in vigore.

Gli Organi del Pio Sodalizio - posti a base del governo dell'Arciconfraternita - sono :

- la CONGREGAZIONE GENERALE, composta da tutti i confratelli, la quale provvede, fra l'altro, alla nomina del Primicerio, di 2 Sindaci e di 6 Consiglieri.

Ad essa è in particolare devoluta l'approvazione di ogni atto che comporti modifica o trasformazione dello stato patrimoniale dell'Arciconfraternita.

- il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, composto dal Primicerio (carica ricoperta a vita da un prelado, nominato dalla Congregazione d'intesa col Vicariato), da 6 Consiglieri e da 2 Sindaci, nominati dalla Congregazione, nonché da due Consiglieri nominati dalle Deputazioni Provinciali di Siena e di Grosseto.

Il Consiglio delibera, fra l'altro, l'elezione fra i suoi membri di un Governatore, di un Provveditore e di 2 Assessori, tutte cariche onorifiche.

- la COMMISSIONE ESECUTIVA, composta dal Governatore, che la presiede, e da due Assessori (con la partecipazione eventuale del Provveditore che ha solo voto consultivo).

Fra le persone che coadiuvano gli Organi predetti, vi sono il Rettore e il Segretario, che svolgono la loro opera gratuitamente ma godono di un modesto compenso a titolo di rimborso spese.

Il Pio Sodalizio svolge, per sua natura, norme e continua attività di culto, dalle Messe quotidiane alle funzioni previste nel ciclo liturgico (Festa di S. Caterina da Siena, Ottavario dei Defunti nel cimitero situo nella cripta della Chiesa, S. Natale, ecc.).



Handwritten signature or initials.

Inoltre, continua la vecchia tradizione corrispondendo modesti sussidi ai conterranei in stato di documentata indigenza.

L'attività educativo-religiosa viene svolta attraverso celebrazioni, conferenze, adesione a manifestazioni culturali, e si concretizza anche nell'erogazione, iniziata da oltre un decennio, di sussidi scolastici in favore di seminaristi della Diocesi appartenenti all'Antico Stato senese, e con la concessione di borse di studio a discendenti di confratelli.

La volontà del Pio Sodalizio è quella di continuare la sua gloriosa tradizione volta a consentire, attraverso le vie della cultura religiosa, la conservazione del notevole patrimonio artistico, religioso e storico. Infatti, mentre sono frequenti le visite di cultori d'arte che vengono ad ammirare alcune pregevoli opere conservate presso la Chiesa nazionale, ovviamente dietro preciso incoraggiamento dell'Arciconfraternita, piace sottolineare anche alcune manifestazioni di ordine culturale-religioso-artistico, come ad esempio alcuni concerti d'archi ed altro.

Roma 13 giugno 1960

IL PRIMICERIO
(Mons. Giuseppe BARAZZUOLI)

Giuseppe Barazzuoli



P. C. Barazzuoli

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO DELL'IPAB "ARCICONFRATERNITA' S. CATERINA DA SIENA" DI ROMA.

L'IPAB "Arciconfraternita S. Caterina da Siena" di Roma, con istanza del 2 luglio 1998, ha chiesto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e termini dell'art. 1 commi 3 e 4 del D.P.C.M. 16.2.1990.

Dall'esame della documentazione inviata unitamente alla istanza, si rileva che nei riguardi dell'IPAB in parola ricorrono le condizioni richieste dal predetto D.P.C.M.

Infatti l'ente è stato costituito per iniziativa volontaria dei soci; esistono disposizioni statutarie che attribuiscono ai soci un ruolo qualificante nell'amministrazione dell'ente medesimo; vi è esonazione dell'attività dell'istituzione sulla base delle prestazioni volontarie dei soci.

Gli scopi dell'Arciconfraternita sono:

- 1) esercizio di opere di mutua carità di assistenza materiale e morale tra i confratelli, specialmente in caso di infermità o di morte;
- 2) l'esercizio in comune, tra i confratelli, di alcune pratiche religiose e il culto della Chiesa Nazionale di Santa Caterina da Siena;
- 3) l'amministrazione delle donazioni di beneficenza affidata all'Arciconfraternita medesima e la erogazione delle relative rendite in conformità dello statuto, delle leggi e dei regolamenti;
- 4) coltivare le tradizioni che furono proprie della Compagnia della Nazione Senese, come iniziative dell'Arciconfraternita, contribuendo a mantenerne viva la cultura in Roma.

Il patrimonio dell'ente, costituito da beni immobili, valori, canoni annui, ammonta a lire un miliardo e cinquecentoventisei milioni.

Per quanto riguarda i beni immobili, si fa presente che gli stessi in quanto beni di una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza sono automaticamente sottoposti al vincolo di cui all'art. 4 della legge n° 6/1939 n° 1089.

Ciò premesso, questo ufficio ritiene che l'IPAB dell'ente possa essere concesso il riconoscimento di persona giuridica privata anche se non è intervenuta la conferma da parte del Comune di Roma dell'esistenza dei requisiti per concedere tale riconoscimento.

Infatti, detta conferma sarebbe dovuta intervenire entro 60 giorni dalla presentazione al Comune dell'istanza in caso di mancato riconoscimento di cui sopra da parte dell'IPAB, così come previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n° 158 del 24.2.1997.

21/12/1998

P. C.
P. C. P.

IL DIRIGENTE SEGRETERIA
Enti Privati
(D. L. n. 30 del 28.2.1998)

[Handwritten signature]

